



Mototouring srl – tour operator & motorcycle rental
Via del Ricordo 31 – 20128 – Milano – Italy
P. IVA 11303890153 – REA Milano 1453559
Tel . +39 02 2720 1556 – Fax. +39 02 2720 1140
moto@mototouring.com - www.mototouring.com

Regolamento di viaggio

- 1) Premessa - Nozione del pacchetto turistico - Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17. 3. 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE : I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultano dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte : a) trasporto; b) alloggio; e) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio(omissis) che costituiscono parte significativa dei "pacchetto turistico". Di seguito si fa riferimento a Mototouring S. r. l. "l'Organizzatore" al partecipante al viaggio come il "consumatore", ed alla eventuale Agenzia di Viaggi che vende il pacchetto organizzato da Mototouring come il "Venditore".
- 2) Campo di applicazione - Il contratto si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio(CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/70 nonché dal sovraccitato DL 111/95.
- 3) Prenotazioni - L'accettazione della domanda di prenotazione e' subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzazione. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi prevista a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
- 4) Pagamenti - All'atto della prenotazione dovranno essere versati l'intera quota di partecipazione quando previsto, o una Caparra Confirmatoria pari a 350 Euro per persona, mentre il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione.
- 5) Modifiche del pacchetto turistico - I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o d'imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di presentazione del programma di viaggio. Se prima della partenza l'Organizzatore e' costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il Consumatore che riceve una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando e' venuto ha conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. L'Organizzatore, qualora, dopo la partenza, non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplata in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi

di prezzo a carico del Consumatore, e, qualora le prestazioni siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l' Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al Consumatore delle maggiori spese sostenute.

6) Recesso del Consumatore - Il Consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il Consumatore decida di usufruire dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o il Venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il Consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso le somme qui di seguito indicate: Viaggi e soggiorni individuali e di gruppo: 50% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza. Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Sostituzioni - Il Consumatore rinunciando può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrato rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di partenza verrà comunque applicato un costo forfettizzato in Euro 200 per persona sostituita. Qualora non sia possibile accettare per tours specifici richiesta di sostituzione nei termini sopra indicati, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, ciò verrà indicato nelle pagine del catalogo concernente tali tour. Il Consumatore rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera e) del presente articolo.

8) Annullamento del servizio - Il Consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente articolo 6) commi 1 e 2 anche nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare, le prestazioni oggetto del pacchetto. L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti, sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'Organizzatore. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1 e 2, l' Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi tocca-ti dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. E' loro cura e responsabilità accertarsi che il veicolo(motociclo o autovettura) con il quale partecipano al

viaggio sia in buono stato di manutenzione, al fine di evitare rotture e guasti prevedibili prima della partenza. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari "desiderata" che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

10) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità

11) Responsabilità dell'Organizzatore - L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Nell'ottica e nella natura stessa di pacchetti di servizi turistici che prevedono la guida di un proprio veicolo, si sottolinea quanto segue: l'Organizzatore non è responsabile di eventuali perdite di servizi (pernottamenti, pasti, voli, passaggi nave, ecc) dovute a rottura del mezzo del Consumatore, o negligenze degli stessi. I Consumatori che abbiano riscontrato rotture non riparabili in loco del proprio mezzo, possono proseguire il viaggio procurandosi un veicolo sostitutivo, i cui costi sono interamente a proprie spese. Se il Consumatore desidera terminare il viaggio in anticipo, eventuali spese supplementari di rientro o altro sono a suo carico. L'Organizzatore in caso di rottura del veicolo del Consumatore non è tenuto ad alcun rimborso, né a fornire un mezzo alternativo, né a provvedere alla riparazione del veicolo guasto, né ancora al trasporto e rimpatrio del veicolo guasto, ma si impegna a fornire aiuto a tal .ne per quanto gli è possibile e con i mezzi a disposizione sul posto, nello spirito di assistenza previsto nel programma di viaggio. L'Organizzatore non è responsabile di variazioni di percorso, dovute a impraticabilità delle strade (ed anche conseguente qualità del manto stradale), venutasi a creare per eventi non imputabili alla propria volontà. **Il Consumatore solleva l'Organizzatore dalla responsabilità su eventuali danni arrecati a persone e cose con la guida dei mezzi, propri o noleggiati, utilizzati durante lo svolgimento del viaggio**

12) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle Convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (civ. sul trasporto ferroviario) ; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori ; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (C.C.V. sulla responsabilità dell'Organizzatore di viaggi). In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 franchi oro Germanici per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n. 2 ccv. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

13) Obbligo di assistenza - L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, ma non può essere ritenuto

responsabile se malgrado l'assistenza fornita non viene raggiunta soddisfacente soluzione per il Consumatore. L'Organizzatore non e' responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

14) Responsabilità dei vettori - I Vettori sono responsabili nei confronti del passeggero limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

16) Reclami e denunce - Qualsiasi reclamo in corso di viaggio deve essere comunicato immediatamente al rappresentante della Società Organizzatrice o al fornitore di servizi interessato. Ciò rappresenta la condizione essenziale perché una pretesa di danni possa essere presa in considerazione. Le guide, gli accompagnatori o i rappresentanti locali annotano i reclami ma non sono abilitati a riconoscere diritti di alcun tipo. Di conseguenza il Consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

17) Scioperi e avverse condizioni atmosferiche - Questi fatti costituiscono causa di forza maggiore e non sono pertanto imputabili ne' all'Organizzatore ne' al Vettore. Eventuali maggiori spese dovute a tali cause non saranno rimborsate.

18) Fondo di garanzia - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95m, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decr. Legisl. n. 111/95

19) Foro competente/Clausola compromissoria - Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale od amministrativa l'Organizzatore. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da ciascuna delle due parti in causa più uno che funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale o amministrativa dell'Organizzatore deciderà ritualmente secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

20) Validità delle quote - Le quote di partecipazione e dei servizi aggiuntivi pubblicate in questo catalogo o tramite altri mezzi (internet, comunicati, ecc) sono stabilite con riferimento ai costi dei servizi ed ai cambi valutari, con particolare riferimento al cambio Euro/Dollaro USA considerato pari al cambio fornito dagli uffici generali di cambio al momento della pubblicazione del viaggio sui cataloghi stampati o su internet.

Le quote ed i prezzi possono quindi essere modificate in considerazione delle variazioni dei tassi di cambio e delle tariffe dei servizi.

Addendum Condizioni generali di vendita di singoli servizi

A) Disposizioni normative - I contratti avendo ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23 artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1 comma; art. 4; art. 7; art. 9 1 comma; art. 10; art. 14; art. 18 L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la con.-gurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico(organizzatore, viaggio, ecc.) va per altro intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (Venditore, soggiorno, ecc.)

C) Recesso del Consumatore - Al Consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al Venditore, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, a titolo di corrispettivo, le somme non superiori a quelle che risultano dal catalogo, opuscolo o quant'altro.

Organizzazione Tecnica:

MONDO IN MOTO di MOTOTOURING S. r. l.

Via del Ricordo 31, Milano -

Autorizzazione Provincia di Milano

Decreto n. 99081/98 del 31 marzo 1999

Direttore Tecnico e Titolare: Eligio Arturi

Garanzia Assicurativa: Ina Assitalia Polizza n. 0050005666163

Polizza RC: Europ Assistance Multirischi n. 30/0017328